APPLICAZIONE DI UN REGIME DI SCAMBI PER TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 2

La misura delle imposizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, determinata dai competenti Organi della Comunita' Economica Europea o dal Ministero delle finanze sulla base degli elementi di calcolo fissati dagli organi comunitari medesimi e da questi direttamente comunicati al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette, e' resa di pubblica ragione mediante affissione di apposito annuncio presso la sede di ciascuna dogana di 1ª classe ed e' riportata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella rubrica "Disposizioni e Comunicati".

Versione in vigore dal 7 luglio 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
Estremi	Decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-di-un-regime-di-scambi-per-talune-merci-risultanti-dalla/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it